


**N. R.G. 38077/2021**

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO  
SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sergio Rossetti  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **38077/2021** promossa da:



All'udienza di discussione dei mezzi istruttori parte attrice, assente il convenuto rinunciati i termini *ex art. 190 c.p.c.*, si riporta alle conclusioni di cui all'atto di citazione:

*“Voglia il tribunale adito,*

*Adversis reiectis,*

- 1. ritenere e dichiarare che la creazione del trust denominato al quale è stato conferito da parte della convenuta il fabbricato sito in identificato al foglio 342, particella 176, subalterno 715, consistenza 141 m<sup>2</sup> nella via piano terra, lede il diritto dell'attore ad essere garantito con tutto il patrimonio della convenuta per i crediti vantati e per i motivi di cui al presente atto;*
- 2. conseguentemente ritenere e dichiarare inefficace nei confronti dell'attore la disposizione patrimoniale effettuata dalla convenuta in favore del trust denominato per i motivi esposti nella parte narrativa del presente atto;*

3. conseguentemente ritenere e dichiarare inefficace in favore dell'attore del trust denominato \_\_\_\_\_ ed, in accoglimento della presente azione, revocare il trust denominato \_\_\_\_\_, emettendo ogni conseguenziale pronuncia;

4. con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”

Il convenuto \_\_\_\_\_ - società unipersonale, in sede di comparsa di costituzione e risposta, così precisava le proprie conclusioni:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis:

- In via pregiudiziale, nell'eventualità in cui il

\_\_\_\_\_ non dispieghi intervento volontario ex art. 105 c.p.c. nel presente giudizio, autorizzare il \_\_\_\_\_, ai sensi e per gli effetti degli artt. 106 e 269 c.p.c., a chiamare in causa (e quindi ad integrare il contraddittorio nei confronti de)

(C.F. \_\_\_\_\_) nato a

\_\_\_\_\_, quale litisconsorte alternativo (i.e. laudatio auctoris) con differimento della prima udienza al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c.

- In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_) nel presente giudizio nonché il diritto della stessa ad essere estromessa dal giudizio e conseguentemente disporre l'estromissione, secondo i provvedimenti ritenuti più opportuni.

- In ogni caso, vinte le spese, i diritti e gli onorari, oltre accessori di legge”.

#### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

La presente causa ha ad oggetto la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c., proposta dal \_\_\_\_\_ avverso l'atto del 23 febbraio 2017, a rogito Notaio

\_\_\_\_\_, con il quale la sig.ra \_\_\_\_\_ ha costituito, insieme con la figlia \_\_\_\_\_, un Trust familiare, ivi conferendo a titolo di apporto il proprio immobile sito in \_\_\_\_\_ consistente in un locale commerciale e annesse pertinenze, identificato al n. 342, mapp. 176, sub. 715.

L'attore ha affermato:

- di essere creditore della sig.ra \_\_\_\_\_ in virtù di due distinti titoli:
  - i. scrittura privata sottoscritta in data 10.03.2006 con la quale la medesima convenuta si è impegnata a versare all'odierno attore la somma complessiva di Euro 500.000,00 a definizione dei rapporti patrimoniali derivanti dalla intervenuta separazione consensuale, nonché
  - ii. atto di riconoscimento di debito, sottoscritto dalla \_\_\_\_\_ in data 22.11.2018, ove la stessa si impegnava a restituire al \_\_\_\_\_ la somma di Euro 180.000,00 in linea capitale, precedentemente ricevuta a titolo di mutuo da parte dell'attore, oltre interessi pattuiti per Euro 30.000;
- di avere inutilmente intimato stragiudizialmente alla \_\_\_\_\_ la restituzione di quanto dovuto;
- che la \_\_\_\_\_ in data 23.02.2017 ha costituito, insieme con la figlia \_\_\_\_\_, un Trust familiare denominato \_\_\_\_\_, ivi conferendo a titolo di apporto il proprio unico bene immobile, in modo tale da recare pregiudizio alle ragioni di esso creditore.

Si è costituita in giudizio la società \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, affermando:

- di avere rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Trustee \_\_\_\_\_ in data 13.10.2021 (doc. 3 all. memoria \_\_\_\_\_);

- che in data 30.11.2021 era stato nominato il \_\_\_\_\_ quale nuovo Trustee, in sostituzione della uscente \_\_\_\_\_ con il che il proprio incarico professionale nel \_\_\_\_\_ era definitivamente cessato (doc. 5 all. memoria \_\_\_\_\_);
- di non essere pertanto dotato di legittimazione passiva alcuna in riferimento alla pretesa fatta valere in giudizio, essendogli succeduto il \_\_\_\_\_ nella carica relativa al Trust per cui è causa.

\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ successivamente evocato in giudizio dall'attore con notifica datata 21.02.2022, rimanevano contumaci.

Ai fini del decidere, valgono le seguenti considerazioni.

Preliminarmente, quanto al contraddittorio, questo è regolarmente instaurato, vertendo la causa in tema di diritti conferiti in Trust, ogni qualvolta sia notificato l'atto introduttivo al soggetto, persona fisica o giuridica, che esercita l'incarico di Trustee. Invero, l'effetto tipico del trust di tipo traslativo - quale è quello di cui si discute - non è la costituzione di un soggetto di diritto dotato di autonoma personalità giuridica, ma quello di istituire un patrimonio separato destinato ad un fine prestabilito, formalmente gestito dal Trustee, al quale solo fanno capo le correlative posizioni attive e passive, ivi compresa la capacità processuale relativamente alle questioni afferenti l'oggetto del proprio incarico (cfr. Cass. Civ. n. 3986/2021; Cass. Civ. n. 1826/2022).

Nel caso che ci occupa, quindi, il Trustee del \_\_\_\_\_ veniva individuato nella società \_\_\_\_\_ in carica al momento della instaurazione del presente giudizio (giusta notifica a mezzo pec effettuata prima in data 24.09.2021 nonché in data 26.10.2021) e come tale rimasta sino alla nomina in sua sostituzione del \_\_\_\_\_ intervenuta in data 30.11.2021. In favore di quest'ultimo è stato integrato il contraddittorio giusta notifica cartacea in data 21.02.2022, posto che, peraltro, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., il contraddittorio risultava già ritualmente instaurato nei confronti del titolare della posizione giuridica soggettiva al tempo della notifica dell'atto di citazione.

Quanto alla convenuta \_\_\_\_\_, la stessa è stata evocata in giudizio giusta notifica cartacea in data 5.10.2021, tornata per irreperibilità del destinatario, cui ha fatto seguito una successiva notifica in data 26.10.2021, perfezionata presso l'indirizzo PEC risultante dal Registro delle Imprese intestato alla convenuta quale imprenditrice individuale.

Ritiene il Tribunale che la notifica effettuata all'indirizzo PEC dell'imprenditore individuale sia idonea a fare entrare l'atto nella sfera di conoscibilità del soggetto evocato in giudizio quale persona fisica, posto che non vi è distinzione né formale né patrimoniale fra il soggetto di diritto cui il domicilio digitale indicato a Registro Imprese si riferisce e la odierna convenuta. Ragione per la quale la notifica compiuta deve considerarsi ritualmente avvenuta.

Il Trust individua quali beneficiari, oltre che la \_\_\_\_\_, anche la di lei figlia \_\_\_\_\_. Siccome, come subito si dirà, il Trust in oggetto ha natura gratuita, i beneficiari in quanto tali non devono considerarsi litisconsorti necessari del presente giudizio, con la conseguenza per cui la notifica a tali soggetti non avrebbe avuto alcuno scopo utile (per consolidato orientamento di legittimità, *"nell'azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto l'atto di dotazione di un bene in "trust" il beneficiario è litisconsorte necessario soltanto nel caso in cui tale atto sia stato posto in essere a titolo oneroso, dal momento che, solo in questa ipotesi, lo stato soggettivo del terzo rileva quale elemento costitutivo della fattispecie"* – Cass. Civ. n. 9648/2020).

Quanto alla domanda spiegata dall'attore, deve chiarirsi che l'oggetto del presente giudizio revocatorio è l'atto con cui la \_\_\_\_\_ ha conferito il proprio bene immobile in favore del \_\_\_\_\_ non anche l'atto istitutivo del Trust medesimo. Quest'ultimo è infatti atto in sé idoneo a determinare una modifica patrimoniale in capo al *settlor*.

Passando ora all'esame dei presupposti dettati dall'art. 2901 c.c., la domanda dell'attore è fondata e deve trovare accoglimento nei limiti di seguito specificati.

Il creditore che agisce in revocatoria deve provare: (i) l'esistenza del credito; (ii) l'*eventus damni*, ossia la lesione arrecata dall'atto dispositivo del debitore alle ragioni del creditore, e (iii) la *scientia fraudis*, ovvero la consapevolezza in capo al disponente del pregiudizio che l'atto di disposizione avrebbe comportato alle pretese creditorie, non rilevando invece l'elemento soggettivo in capo ai terzi beneficiari in quanto, come si dirà, si tratta di atto a titolo gratuito.

Quanto al primo elemento, pacificamente, ai fini della esperibilità della revocatoria ordinaria viene accolta una nozione lata di credito, per la quale non è necessario che l'attore dimostri di essere titolare di una pretesa certa, liquida ed esigibile, bastando invece una semplice aspettativa che non si riveli *prima facie* pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (cfr. Cass. Civ. 11755/2018).

Nel caso di specie, dunque, sussiste la qualità di creditore in capo all'attore ex 2901 c.c., poiché il \_\_\_\_\_ ha fornito prova documentale delle proprie pretese, scaturenti sia da accordo patrimoniale fra coniugi in sede di separazione in data 10.03.2006 che in virtù del riconoscimento del debito per quanto versato alla convenuta a titolo di mutuo in data 22.11.2018.

Quanto al requisito dell'*eventus damni*, esso consiste nella oggettiva insufficienza dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., determinata o aggravata per effetto dell'atto dispositivo posto in essere dal debitore medesimo. Esso ricorre non solo nel caso in cui in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio del debitore. Quanto all'onere della prova, grava sul creditore l'onere di dimostrare la ricorrenza di tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. ordinanza Cass. Sez. 6 - 3, n. 16221 del 18.6.2019).

Tanto premesso, secondo la Cassazione, l'atto dispositivo di beni in Trust è di per sé foriero di una riduzione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., in quanto i beni assoggettati al relativo vincolo sono segregati a vantaggio dei beneficiari in danno dei creditori del debitore conferente, ai quali viene preclusa l'iniziativa esecutiva su di essi. In questo senso è stato affermato che "*la segregazione del patrimonio del debitore e la costituzione di un vincolo di destinazione su un patrimonio che si rende autonomo rispetto a quello del debitore non risultano atti confacenti all'obbligo di mantenimento della garanzia patrimoniale generica che grava sul debitore ex art. 2740 c.c.. Pertanto, la lesione della garanzia patrimoniale dei creditori - id est: l'eventus damni - risulta evidente sin dalla costituzione del Trust, non rendendo percorribile per i creditori, per di più senza alcun opportuno bilanciamento, l'esecuzione sui beni del debitore ex art. 2910 c.c., comma 1.*" (cfr. Cass. Civ. 24986/2020; Cass. Civ. n. 5814/2019). In applicazione di tali principi, nel caso di specie deriva che la variazione qualitativa intervenuta nel patrimonio della convenuta - che vede assoggettato il proprio unico bene immobile di proprietà ad un vincolo

di destinazione in favore dei beneficiari – vale di per sè ad integrare il predetto requisito, a prescindere dalla finalità per cui il trust è stato istituito.

Quanto all'elemento soggettivo in capo al debitore, occorre premettere che nel caso di specie, la convenuta risulta avere sottoscritto due distinte scritture private in favore dell'attore. La prima, in data 20.03.2006, nella quale si impegnava al pagamento della somma di Euro 500.000,00; la seconda, in data 22.11.2018, con la quale si impegnava alla restituzione della somma di Euro 180.000,00, oltre interessi. L'atto istitutivo del , con contestuale conferimento al suo interno del bene immobile di proprietà della convenuta, reca data 23.02.2017: sicché, nel caso di specie, un credito è sorto anteriormente all'atto revocando, mentre un altro credito è sorto successivamente al medesimo. Ebbene, la pluralità di atti - da cui scaturiscono i relativi crediti azionati - assume rilevanza in sede di valutazione dell'elemento soggettivo in capo al debitore: con il che si vuole dire che la consapevolezza di questi nel recare pregiudizio alle ragioni dell'unico creditore potrà e dovrà essere valutata autonomamente riguardo alle singole poste azionate e con riferimento all'unico atto dispositivo.

Dal punto di vista sostanziale, infatti, il creditore che acquisti scientemente una pretesa aggiuntiva ed autonoma rispetto ad un credito già vantato verso il medesimo debitore si trova nella stessa posizione del terzo che acquisisca *ex novo* un credito verso lo stesso soggetto passivo, non potendo, per il solo fatto di essere già creditore, godere di alcun trattamento differenziato quanto al nuovo credito di cui diviene titolare.

Dal punto di vista processuale, tale circostanza muta radicalmente il *thema decidendum* nonché il *thema probandum* della azione revocatoria che venga proposta per la totalità dei crediti vantati. Nel primo caso l'attore dovrà allegare e provare il dolo generico, e cioè la mera consapevolezza, da parte del debitore, del danno che derivava dall'atto dispositivo; nel secondo caso, invece, oggetto di prova è la ricorrenza del dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore e del terzo di pregiudicare le ragioni del creditore futuro (in questo senso v. Cass. Civ. 25658/2014). Tale prova può essere fornita mediante presunzioni, purchè gravi precise e concordanti nonché specificamente riferite alla concreta situazione del debitore.

Tale diversificato regime processuale si giustifica alla luce della *ratio* della azione revocatoria, la quale consiste nella tutela dell'interesse del creditore a non veder pregiudicata la funzione di garanzia generica del patrimonio del debitore prevista dall'art. 2740 c.c., necessariamente bilanciata con il fondamentale principio della *par condicio creditorum* ex art. 2741 c.c. Infatti, la dichiarazione di inefficacia dell'atto conferisce al creditore revocante la facoltà di procedere all'esecuzione in danno del terzo sui beni oggetto di revoca, con vantaggio rispetto agli altri creditori potenzialmente concorrenti. Peraltro, a mente dell'art. 2902, secondo comma, c.c., egli si trova in posizione di vantaggio anche rispetto alle eventuali ragioni di credito del terzo contraente, ma solo fino a concorrenza del ricavato dei beni che sono stati oggetto dell'atto dichiarato inefficace. Ne deriva che la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., quale rimedio a disposizione del creditore con effetti in deroga all'art. 2741 c.c., deve essere accertata con rigore anche con riferimento al *quantum* degli importi azionati (e, successivamente, revocati).

Così, l'atto dispositivo adottato a seguito dell'insorgenza del credito determina una lesione dell'affidamento che il creditore aveva legittimamente riposto su una determinata

consistenza del patrimonio del debitore nel momento in cui l'obbligazione è sorta. Ne deriva che, in tal caso, la libertà del debitore di disporre dei propri beni è, nei limiti dettati dall'art. 2901 c.c., recessiva, poichè deve essere esercitata nel rispetto dei vincoli obbligatori precedentemente assunti. Viceversa, nel caso in cui l'atto dispositivo avvenga anteriormente all'assunzione dell'ulteriore debito, il creditore fa normalmente affidamento esclusivamente sul residuo patrimonio del debitore quale risulta al momento dell'insorgenza del nuovo credito. L'art. 2740 c.c. fa infatti riferimento ai beni "presenti e futuri" del debitore, non anche ai beni pregressi. In tale ipotesi, pertanto, l'affidamento del creditore sulla solvibilità del proprio debitore ha ragione di prevalere sulla libertà negoziale di tale soggetto – nonché sulle potenziali ragioni dei creditori concorrenti – solo nella misura in cui venga data la prova rafforzata del nesso intercorrente tra preventivo depauperamento del patrimonio e successiva insorgenza del credito azionato.

Ne deriva che, qualora il creditore che agisca in revocatoria voglia ottenere l'inefficacia relativa dell'atto dispositivo nella misura delle proprie complessive ragioni di credito, alcune anteriori ed altre successive, dovrà allegare e provare specificamente l'elemento della *scientia damni* in capo al debitore nella rispettiva diversa intensità di dolo generico ovvero dolo specifico in relazione alle specifiche poste azionate.

Nel caso che ci occupa, l'attore allega la conoscenza del pregiudizio in capo alla debitrice per essere il credito oramai vantato da molti anni al momento della istituzione del Trust e produce diffide di pagamento inviate alla stessa, datate 30.12.2015 e 17.6.2021 (rispettivamente doc. n. 4-6 citazione), da quanto emerge in atti ricevute e non riscontrate.

Ebbene, in linea generale, la sola longevità del credito azionato non è di per sè elemento idoneo a fondare la prova della *scientia damni* in capo alla debitrice. Tuttavia, la diffida datata 30.12.2015, recante specifica indicazione del titolo azionato nella scrittura del 10.03.2006, ricevuta dalla debitrice poco più di un anno prima del compimento dell'atto dispositivo oggetto del presente giudizio, depone a favore della perdurante consapevolezza della stessa circa tale specifico debito al momento della istituzione del Trust, e, conseguentemente, nel senso della sussistenza dell'elemento soggettivo in capo alla sig.ra  
circa il pregiudizio arrecato al creditore.

Quanto al credito da restituzione provato dalla scrittura del 22.11.2018, non risulta raggiunta la prova circa la "dolosa preordinazione" dell'atto dispositivo ad esso antecedente a frodare tali ragioni del creditore. Ciò in quanto la diffida inviata alla debitrice prodotta in atti dall'attore, recante la data del 17.6.2021, menziona sì entrambe le voci di credito azionate nel presente giudizio, ma è successiva all'atto dispositivo, per cui non può valere ad integrare in alcun modo l'elemento soggettivo della  
al momento della stipula limitatamente a tale seconda ragione di credito. Non sono inoltre allegati ulteriori elementi che possano valere a provare, anche presuntivamente, il carattere decettivo dell'atto dispositivo all'epoca della sua adozione rispetto a tale ulteriore voce di credito in seguito emersa.

Peraltro, lo stesso attore afferma di essersi successivamente determinato ad erogare il prestito alla  
al fine di aiutare economicamente l'ex-coniuge, poiché la stessa si trovava in quel momento in grave difficoltà economica e stava subendo la vendita all'asta di una proprietà immobiliare. Sembra quindi che la incerta solvibilità della disponente fosse circostanza già nota all'attore al momento dell'erogazione del prestito, o quantomeno avrebbe dovuto esserlo, qualora il creditore avesse agito secondo un canone di diligenza. Con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo alla disponente, pertanto, esso risulta provato solo con riguardo alle ragioni di credito risalenti al 2006 e non,

viceversa, rispetto alle somme prestate a titolo di mutuo successivamente all'atto dispositivo.

Infine, quanto all'elemento soggettivo in capo alla beneficiaria, deve affermarsi come questo non rilevi, poiché, come già accennato, il \_\_\_\_\_ si configura quale negozio a titolo gratuito.

Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di trust, onerosità e gratuità vanno poste in relazione all'interesse fondamentale che qualifica tale negozio, il quale scaturisce dal rapporto sostanziale intercorrente tra disponente e beneficiario e va a connotare la specifica finalità per la quale il trust è stato istituito (cfr. Cass. Civ. n. 13388/2018). Così, *“il negozio istitutivo di un trust, per considerarsi a titolo oneroso, deve essere posto in adempimento di un obbligo e dietro pagamento di un corrispettivo. (...) al contrario, se il trust viene posto in essere in virtù di una spontanea determinazione volitiva del disponente e in mancanza di vantaggio patrimoniale, l'atto costitutivo del trust deve essere considerato a titolo gratuito”*; nello specifico *“l'istituzione di un trust familiare (nella specie, per fare fronte alle esigenze di vita e studio della prole) non integra di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatorio per legge ma configura – ai fini della revocatoria ordinaria – un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in una attribuzione in favore dei disponenti”* (cfr. Cass. Civ. n. 9320/2019).

In applicazione del sopraindicato principio, nel caso di specie il trust in parola è stato istituito dalla \_\_\_\_\_ e dalla \_\_\_\_\_ di lei figlia \_\_\_\_\_, le quali hanno conferito ciascuna un bene immobile, istituendo loro stesse beneficiarie finali sia del reddito generato dal Trust in corso di esecuzione, che dei medesimi beni in esso conferiti relativamente al momento della cessazione del vincolo. Lo scopo dichiarato del trust è quello di fare fronte a generiche esigenze di assistenza alla vita familiare, come indicato nelle premesse dell'atto istitutivo di trust (cfr. doc. 3 attore): *“la costituzione del presente Trust trova peraltro causa nella volontà dei Disponenti di assicurare ai Beneficiari per gli anni a venire la migliore protezione economica, che sia loro permesso ove possibile avere un'abitazione e che sia provveduto alle loro persone, in termini di mantenimento, svolgimento della loro attività lavorativa, ai loro studi, assistenza, cure sanitarie, mantenimento di animali domestici, spese funerarie e, in caso di sopraggiunta loro incapacità o non autosufficienza, siano rispettate le loro decisioni in ordine alla loro cura, alla vita che dovranno condurre, ai trattamenti sanitari ai quali potranno essere sottoposti”*. Non emergono, pertanto, indici del rapporto sottostante che caratterizzino il Trust in senso oneroso o corrispettivo, valendo anzi in senso opposto la circostanza per cui i soggetti beneficiari in ultimo sia del reddito che degli stessi beni conferiti siano coincidenti con le stesse persone delle originarie disponenti.

Conclusivamente, la domanda deve trovare integrale accoglimento con riferimento alla pretesa azionata per 500.000,00 oltre interessi.

Quanto alle spese di lite, le stesse devono essere poste integralmente a carico di parte convenuta, come per legge, in virtù del principio della soccombenza *ex art. 91 c.p.c.*, nei limiti dell'accoglimento della domanda spiegata dall'attore. Nulla sulle spese sostenute per la vocazione in giudizio del Trustee, il quale di per sé, non risulta avere dato causa alla presente lite.

Quanto al relativo scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 (*ratione temporis* applicabile alla presente controversia), deve osservarsi che in base all'orientamento della Suprema Corte *“il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al*

*credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa"*  
(Sez. 3, Ordinanza n. 3697 del 13/02/2020).

**PQM**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

dichiara inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c., limitatamente alla somma di Euro 500.000,00 oltre interessi, nei confronti del \_\_\_\_\_ l'atto dispositivo con cui la sig.ra \_\_\_\_\_ ha conferito il proprio bene immobile sito in \_\_\_\_\_, costituito da un negozio composto da un locale oltre servizi al piano terreno, un locale al piano soppalco, oltre servizio al piano interrato, il tutto collegato da scale interne, con annesso, quale pertinenza, un vano di cantina posto al piano interrato, il tutto

ordina al competente conservatore dei registri immobiliari di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto revocato;

condanna la \_\_\_\_\_ a pagare in favore del \_\_\_\_\_ le spese di lite che si liquidano in euro 18.413,00, oltre spese generali, IVA, c.p.a.

Milano, lì 23 gennaio 2023.

Il Giudice  
Dott. Sergio Rossetti